



Città di Latisana

Provincia di Udine

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Gen. n. 14 del 17/04/2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ABROGAZIONE ORDINANZE N° 07 DEL 20 MARZO 2020 E LA N° 10 DEL 03 APRILE 2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali precedentemente emesse, le quali decadranno nelle parti in contrasto con il presente provvedimento, in particolare la n° 07 del 20 marzo 2020 e la n° 10 del 03 aprile 2020;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire ed ulteriormente contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio nazionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti di persone e, comunque, limitare i contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente n° 03/PC del 19 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19";

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente n° 10/PC del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19";

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 lett. f) del Dpcm del 10 aprile 2020 stabilisce come non sia consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, ma sia consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite alla fruizione degli spazi, aree, strutture sia recintate che non insistenti sul suolo pubblico;

RITENUTO di confermare le seguenti misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla su menzionata normativa Nazionale e Regionale, nel rispetto dei provvedimenti richiamati, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nella regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare nel Comune di Latisana;

CONSIDERATA la specificità del territorio, poco urbanizzato, in cui ci sono ampi spazi all'aperto, fattore determinante in quanto tale provvedimento non ha nessuna influenza sulla possibilità di trasmettere il virus;

VISTA la comunicazione sul sito istituzionale della Prefettura di Trieste del 16.04.2020 alle ore 14:41:10" [...omissis...] ..."nello svolgimento dell'attività motoria consentita nei pressi della propria abitazione (art 1, lettera f) del D.P.C.M. del 10.4.2020), il Prefetto Valerio Valenti ha dato indicazione alle Forze di Polizia definendo congruo il concetto di prossimità ove riferito ad un'area da individuare nel raggio di 500 metri dalla propria abitazione. Nell'operare i controlli il personale delle Forze di Polizia verificherà prioritariamente il rispetto dell'obbligo di utilizzo delle mascherine (ordinanza n. 10, punto 1 del 13.4.2020 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia) e valuterà le situazioni di tempo e di luogo nel quale il controllo viene effettuato. L'indicazione è stata condivisa con l'Autorità Regionale e con i Prefetti delle province del Friuli Venezia Giulia".

VISTA la comunicazione del Prefetto di Udine N.0029058 del 17/04/2020 ad oggetto: Emergenza COVID-19. Attività motoria in prossimità della propria abitazione.

“ Si fa riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 1, lettera f, del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 (“... è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”), in relazione alle quali sono pervenute segnalazioni circa l’esatto termine da rispettare al fine di non incorrere nelle relative sanzioni.

Al riguardo, si ritiene di definire congruo il concetto di “prossimità” ove riferito ad un’area da individuare nella distanza di 500 metri dalla propria abitazione. [...omissis...]”.

VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. con decorrenza immediata e fino alla cessazione anche dei provvedimenti legislativi Regionali e Nazionali, la chiusura di tutti i Parchi Pubblici, delle Ville, dei Cimiteri e di tutte le aree gioco sia recintate che libere;
2. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione - si ritiene di definire congruo il concetto di “prossimità” ove riferito ad un’area da individuare nella distanza di 500 metri dalla propria abitazione - purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
3. é fatto divieto di intrattenersi in aree frequentate da due e più persone; con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, cimiteri, ville, o qualsiasi altro tipo di altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
4. é fatto divieto a tutti i Cittadini, nel momento di uscita con animale d’affezione al fine di espletare le sue esigenze fisiologiche e per il tempo strettamente necessario, di allontanarsi oltre 500 metri dall’abitazione o dal domicilio di dimora o residenza;
5. a tutti i Cittadini del Comune di Latisana, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
6. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole;
7. restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica e giornate festive comprese. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali, pertanto si dispone che l’incaricato della consegna sia tenuto ad indossare

mascherina e guanti monouso e che sia l'incaricato e il destinatario mantengano comunque la distanza interpersonale di almeno un metro;

8. le Ordinanze n° 07 del 20 marzo 2020 e la n° 10 del 03 aprile 2020 **SONO ABROGATE.-**

DISPONE

che il presente provvedimento venga sollecitamente comunicato al Comando Compagnia Carabinieri di Latisana, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Latisana ed al Comando di Polizia Locale, il quale è incaricato di predisporre ogni provvedimento necessario e conseguente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi legge.

La presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Udine.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

F.to Daniele GALIZIO
Sindaco



Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
14	17/04/2020	AFFARI GENERALI	17/04/2020

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MODIFICHE ALLE ORDINANZE N° 07 DEL 20
MARZO 2020 E LA N° 10 DEL 03 APRILE 2020**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 17/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/05/2020.

Addì 17/04/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Federica Girardello

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.